

MEP



MEP

the history of innovation

Informativa canali di segnalazione di illeciti
“WHISTLEBLOWING”

MEP

All'attenzione di tutto il personale di MEP, dei collaboratori, fornitori, clienti, nonché dei soggetti che a qualunque titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con la Società

OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. *whistleblowing*), **MEP ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.**

In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle Società di:

- dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno all'azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima: **a tal proposito, MEP ha optato per affidare la predetta funzione al proprio Organismo di Vigilanza. Per la disciplina dei canali summenzionati si rinvia alla specifica procedura predisposta.**
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i summenzionati canali interni: **a tal proposito, MEP ha inteso pubblicare la procedura sul proprio sito, nella bacheca aziendale e mediante una comunicazione mail inviata a tutti i soggetti destinatari della disciplina.**
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso: **a tal proposito, MEP rinvia alla specifica procedura predisposta.**

Tutto ciò premesso, la Società, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.

1. COS'È IL WHISTLEBLOWING?

Con il termine *whistleblowing* si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.

MEP

2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un'omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.

Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l'attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della Società;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Il segnalante può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, dei Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla Società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 1937/2019, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;

MEP

- f. atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente elenco.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- **ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;**
- **risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;**
- **hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;**
- **risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;**
- **in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.**

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

4. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi testé elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.

MEP

4.1 Canali interni di segnalazione

La Società, ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella "Procedura per la gestione del whistleblowing", disponibile presso l'azienda e nel sito internet della Società, nella sezione dedicata.

Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante i seguenti canali:

- a. l'utilizzo della Piattaforma MEP, alla quale si può accedere tramite il seguente link:
<https://segnalazioni-wb.mepgroup.com/>
- b. l'utilizzo della linea telefonica fissa 0432 536605, nei giorni feriali e secondo orari di ufficio (9.00-12.30 e 15.00-18.00), chiedendo di poter interloquire o fissare un appuntamento con il dott. Colla in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società collegiale nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Per procedere con la segnalazione, sarà necessario selezionare l'opzione "Apri nuova segnalazione" e seguire le istruzioni ivi riportate.

La gestione di questi canali è espressamente affidata al controllo dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001, che assume dunque la funzione di Gestore delle segnalazioni.

Si precisa che nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di

- i. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- ii. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- iii. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- iv. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- v. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

È inoltre facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

MEP

4.2 Canale di segnalazione esterno

La Società informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente. È

In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che **la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nell'ambito della propria funzione, l'ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'invio della segnalazione.

Si precisa, inoltre, che solo le violazioni di cui ai punti c, d, e, ed f, del paragrafo n. 3 della presente Informativa potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni esterne.

Per contro, le violazioni di cui ai punti a e b, ossia quelle inerenti a condotte potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ovvero comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, potranno essere segnalati unicamente mediante l'utilizzo dei canali interni di segnalazione.

Per l'analisi delle misure di protezione adottate dalla Società per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla "*Procedura per la gestione del whistleblowing*".

Reana del Rojale (UD), 11/12/2023

La Direzione di MEP